

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente*

La seduta inizia alle 10.05.

**Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

**Presentazione di documenti**

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio delle Comunità europee delle richieste di consultazione

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

— un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle fibre tessili,

— un regolamento che estende ai semi di lino il regime di prezzi previsto per i semi oleosi

(doc. 118/69),

deferite alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne per il primo dei due regolamenti;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di liquidi diversi dall'acqua (doc. 119/69),

deferita alla commissione giuridica;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (doc. 120/69),

deferita alla commissione giuridica;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE)

n. 865/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili per quanto concerne il calcolo del prelievo, per gli zuccheri diversi addizionati (doc. 121/69),

deferita alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (doc. 122/69),

deferita alla commissione per l'agricoltura;

b) dall'on. Westerterp una proposta di risoluzione che tende a modificare gli articoli 22 e 26 del regolamento del Parlamento europeo (doc. 123/69),

deferita alla commissione giuridica.

**Organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

L'on. Vals illustra la sua relazione interlocutoria, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (doc. 116/69). Per l'esame di tale relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono gli onn. Richarts, a nome del gruppo democratico cristiano; Cifarelli; Mauk; Cipolla; il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*; gli onn. Richarts e Vals.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e i considerando a), b) e c).

Al considerando d) gli onn. Cipolla e Bertoli svolgono un emendamento n. 1.

Intervengono gli onn. Vals e Scardaccione, a nome del gruppo democratico cristiano.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Il Parlamento approva il considerando d).

Il Parlamento approva il paragrafo 1.

Il Presidente informa il Parlamento che non porrà in votazione gli emendamenti nn. 2, 3 e 4 degli onn. Cipolla e Bertoli perchè li ha dichiarati irricevibili ai sensi dell'articolo 29 del regolamento in quanto estranei al testo che intendono modificare.

Intervengono gli onn. Cipolla e Scardaccione per dichiarazioni di voto.

Il Parlamento approva il paragrafo 2.

Il Parlamento approva il paragrafo 3.

Al paragrafo 4 il Parlamento esamina un emendamento n. 5 dell'on. Mauk.

Intervengono gli onn. Richarts; Scardaccione; Vals; il sig. Mansholt; gli onn. Mauk; Richarts; Dröscher; Cifarelli; Lückner; Bersani; il sig. Mansholt e l'on. Vals.

L'on. Mauk ritira il suo emendamento n. 5.

Il Parlamento approva il paragrafo 4.

Il Parlamento approva il paragrafo 5.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

#### RISOLUZIONE

##### concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

*Il Parlamento europeo,*

— preso atto del progetto di risoluzione del Consiglio presentato dalla Commissione delle Comunità europee il 24 settembre 1969 (SEC(69) 3267 def.),

- a) considerando quanto sia urgente attuare l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pur garantendo l'osservanza di determinate condizioni di buon funzionamento;
- b) considerando che la presente risoluzione non può costituire il parere formale chiesto dal Consiglio al Parlamento europeo sulle « proposte concernenti un regolamento relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo » (doc. 117/67 + doc. 42/69);
- c) considerando che detto parere verrà espresso in occasione di una successiva tornata del Parlamento europeo, in particolare sulla base dell'insieme delle proposte riguardanti il mercato comune dei vini da tavola, che richiedono una consultazione del Parlamento, proposte che quest'ultimo desidera veder riunite in un documento unico,
- d) considerando che il progetto di risoluzione del Consiglio presentato dalla Commissione costituisce un valido contributo per la prosecuzione delle discussioni,

1. constata che il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione fissa un calendario preciso delle decisioni da prendere, e si riserva di prendere posizione in un secondo tempo sulle questioni di merito da esso sollevate;

2. chiede che vengano armonizzate reciprocamente le date relative a:

- a) le definizioni e le pratiche enologiche
- b) il controllo dello sviluppo degli impianti
- c) il regime dei prezzi e degli interventi
- d) il regime alla frontiera comune
- e) il regime degli scambi intracomunitari;

3. auspica che la data limite per l'entrata in vigore di questa regolamentazione sia quella del 1° settembre 1970;

4. ricorda che il regolamento specifico concernente i V.Q.P.R.D. deve entrare in vigore al più tardi alla stessa data di quello concernente i vini da tavola;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

**Direttiva concernente le imposte sulla cifra d'affari**

L'on. Artzinger illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 112/69) concernente una direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri (doc. 113/69). Per l'esame di tale relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono il sig. Snoy et D'Oppuers, *membro del Consiglio delle Comunità europee*; gli onn. Westerterp, a nome del gruppo democratico cristiano; Bersani e Liogier.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 15.15.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente*

**Presentazione di documenti**

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

- dagli onn. Vals, Radoux, Apel, Lulling, Oele, Tolloy e Ramaekers, a nome del gruppo socialista, una proposta di risoluzione sulla creazione di un Consiglio europeo della gioventù (doc. 126/69), deferita alla commissione politica;

- dagli onn. Westerterp, Oele, Elsner, De Winter, Dröscher, Lückner, Glesener, Bersani, Berkhouwer e Bousquet una proposta di risoluzione sulle catastrofi naturali in Tunisia (doc. 127/69).

**Decisione sull'urgenza e modifica dell'ordine del giorno**

Su richiesta degli autori della proposta di risoluzione (doc. 127/69) che è stata ora presentata, e conformemente all'articolo 14 del regolamento, il Parlamento decide di esaminare questa proposta di risoluzione secondo la procedura d'urgenza e senza rinvio in commissione e di iscrivere alla fine dell'ordine del giorno della presente seduta.

**Progetto preliminare di bilancio per il 1970**

L'on. Leemans illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sulla consultazione chiesta dal Consiglio relativa alla sezione I (Parlamento europeo) del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 (doc. 114/69) — (doc. 117/69). Per l'esame di tale relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Interviene il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

PRESIDENZA DELL'ON. METZGER

*Vicepresidente*

Interviene inoltre l'on. Spénale.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

**RISOLUZIONE**

sulla consultazione chiesta dal Consiglio relativa alla sezione I (Parlamento europeo) del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970

*Il Parlamento europeo,*

- consultato dal Consiglio in conformità delle disposizioni degli articoli 203 del trattato CEE, 177 del trattato CEEA e 78 del trattato CECA,
- vista la risoluzione del 30 giugno 1969 <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 117/69),

1. ritiene che i motivi che l'hanno indotto a presentare un certo numero di richieste riprese nelle previsioni di bilancio per l'esercizio 1970 — tra cui l'inquadramento alla dipendenza del Parlamento europeo degli interpreti che ordinariamente sono al servizio di questa istituzione — rimangano validi dopo l'approvazione della sua risoluzione del 30 giugno 1969 e della relazione allegata, elaborata dalla commissione per le finanze e i bilanci, sullo stato di previsione delle spese e delle entrate del Parlamento europeo per l'esercizio 1970 (doc. 74/69);

<sup>(1)</sup> GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 5.

2. nel quadro della procedura di cooperazione interistituzionale seguita per la preparazione del bilancio 1969, incarica il suo Presidente, il presidente e il relatore della commissione per le finanze e i bilanci al livello del Consiglio, e il segretario generale al livello dei rappresentanti permanenti, di appoggiare le richieste presentate nello stato di previsione;
3. resta convinto che questi colloqui consentiranno al Consiglio di prendere coscienza degli imperativi di bilancio connessi al buon svolgimento della missione del Parlamento europeo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio.

**Direttiva concernente le imposte sulla cifra d'affari**  
(seguito)

Nel seguito della discussione, iniziata questa mattina, della relazione dell'on. Artzinger (doc. 113/69) intervengono gli onn. Cantalupo; Boano; il sig. Rey, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*; l'on. Westerterp; il sig. Rey; gli onn. Artzinger e Bersani.

In sede di esame della proposta di direttiva, il Parlamento approva il preambolo e i considerando.

All'articolo 1 il Parlamento esamina un emendamento n. 1 dell'on. Bersani e altri.

Intervengono gli onn. Westerterp; Romeo e Westerterp per dichiarazioni di voto.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Il Parlamento approva gli articoli 2 e 3.

All'articolo 4 il Parlamento esamina un emendamento n. 2 dell'on. Bersani e altri.

Intervengono gli onn. Tolloy e Westerterp.

L'emendamento n. 2 è respinto.

All'articolo 5 il Parlamento esamina un emendamento n. 3 dell'on. Bersani e altri.

Prima di procedere alla votazione il Parlamento decide, su richiesta dell'on. Westerterp, di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.20, riprende alle 18.10.

Il Presidente fa osservare che ai sensi del regolamento, se il risultato di una votazione per alzata di mano è dubbio, il Parlamento è consultato per alzata e seduta, senza che sia precisato chi prende tale decisione. Tuttavia, poichè è compito del Presidente proclamare i risultati della votazione, la decisione spetta a lui.

Il Presidente aggiunge che, pur non essendo favorevole a ritornare sul risultato della votazione degli emendamenti nn. 1 e 2, se prende la decisione di

procedere a nuove votazioni, ciò non deve costituire un precedente. Indica infine che la decisione mira essenzialmente a non creare una situazione spiacevole per il Presidente del Parlamento europeo che non può, data la sua nazionalità, prendere posizione.

Pertanto il Parlamento esamina nuovamente l'emendamento n. 1.

L'emendamento n. 1 è approvato.

Il Parlamento approva l'articolo 1 così modificato.

Il Parlamento esamina nuovamente l'emendamento n. 2.

L'emendamento n. 2 è respinto.

Il Parlamento approva l'articolo 4.

All'articolo 5 il Parlamento esamina gli emendamenti nn. 3 e 4.

L'on. Bersani illustra l'emendamento n. 3.

L'on. Westerterp presenta l'emendamento n. 4.

L'emendamento n. 3 è respinto.

Intervengono gli onn. Artzinger e Westerterp.

L'emendamento n. 4 è approvato.

Il Parlamento approva l'articolo 5.

Il Parlamento approva l'articolo 6.

Il Parlamento procede all'esame della proposta di risoluzione.

Su richiesta dell'on. Westerterp viene preso atto che la data del «1° luglio 1971», quale risulta dalla votazione dell'emendamento n. 1, concerne soltanto l'Italia.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente, tenuto conto delle modifiche ai paragrafi 7, 8 e 9 che risultano dall'approvazione dell'emendamento n. 1 alla direttiva:

## RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- visto il trattato CEE e segnatamente gli articoli 99 e 100,
- vista la prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari <sup>(2)</sup>,
- vista la direttiva del Consiglio del 30 aprile 1968 relativa all'istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie previste all'articolo 97 del trattato <sup>(3)</sup>,
- vista la relazione della Commissione per le finanze e i bilanci e il parere della commissione economica (doc. 113/69),

1. rammenta che, conformemente all'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, gli Stati membri sono tenuti a sostituire al più tardi entro il 1° gennaio 1970 il loro attuale sistema cumulativo di imposte sulla cifra d'affari con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
2. constata che la Repubblica federale di Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno tenuto fede a questo impegno e che il Lussemburgo ha deciso di rispettare tale termine;
3. prende atto della comunicazione da parte dei governi italiano e belga alla Commissione delle Comunità europee, secondo cui essi non sono in grado di rispettare la data del 1° gennaio 1970 fissata per l'entrata in vigore del sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
4. prende atto della domanda del governo belga, che ha chiesto una proroga del termine di un anno, e della domanda del governo italiano, che ha chiesto una proroga del termine di due anni;
5. constata con la Commissione delle Comunità europee che questi Stati hanno avuto il tempo, dopo la pubblicazione della direttiva dell'11 aprile 1967, di prendere i provvedimenti necessari all'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in modo che tale sistema potesse entrare in vigore alla data prevista del 1° gennaio 1970;
6. riconosce tuttavia le ragioni che hanno indotto i governi belga e italiano a presentare le loro domande;
7. approva pertanto la proposta della Commissione delle Comunità europee ma con la riserva che la data del 1° gennaio 1970, prevista all'articolo 1 della direttiva dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, sarà sostituita con la data del 1° luglio 1971 <sup>(4)</sup>;
8. invita la Commissione delle Comunità europee
  - a) a controllare con severità che gli impegni assunti dagli Stati membri siano rispettati e a non ammettere di massima che un governo o l'altro si sottragga all'applicazione delle decisioni comunitarie;
  - b) a seguire attentamente i provvedimenti che saranno presi nel 1970 dai governi belga e italiano, sulla base della presente direttiva, per conformarsi, a partire dal 1° luglio 1971, alla legislazione comunitaria in materia di armonizzazione delle imposte;

<sup>(1)</sup> GU n. C 129 del 10. 10. 1969, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67 e segg.

<sup>(3)</sup> GU n. L 115 del 18. 5. 1968, pag. 14.

<sup>(4)</sup> Tale data vale per l'Italia. Per il Belgio la data del «1° gennaio 1971» rimane invariata.

9. condivide il pensiero della Commissione che sia indispensabile sottoporre questa proroga del termine di un anno e rispettivamente un anno e mezzo a delle condizioni idonee ad impedire che il mantenimento delle imposte con effetto a cascata in questi Stati membri falsi la concorrenza ed incida negativamente sugli scambi;
10. formula pertanto il suo assenso sulle condizioni proposte dalla Commissione nella proposta di direttiva;
11. constata con compiacimento che, nella sua proposta, la Commissione prevede inoltre che gli Stati membri, all'atto dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto, ne estendano la sfera d'applicazione allo stadio del commercio al dettaglio e riducano a due il numero delle aliquote di imposizione in ciascuno Stato membro per facilitare il livellamento delle aliquote d'imposizione all'interno della Comunità e preparare l'abolizione delle frontiere fiscali al 1° gennaio 1974;
12. insiste tuttavia affinché il Parlamento europeo sia consultato anche su tutte le proposte che la Commissione sottoporrà al Consiglio nel quadro dell'articolo 5 della direttiva proposta;
13. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di direttiva del Consiglio in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri —**

Introduzione e considerando immutati

*Articolo 1*

La data del 1° gennaio 1970 prevista dall'articolo 1 della direttiva dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari è sostituita da quella del 1° gennaio 1971.

*Articolo 1*

La data del 1° gennaio 1970 prevista dall'articolo 1 della direttiva dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari è sostituita da quella del 1° luglio 1971 <sup>(1)</sup>.

Articoli 2 e 3 immutati

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri che non applicano l'IVA al 1° gennaio 1970 riducono, a decorrere dal 1° gennaio 1970, le aliquote medie in vigore a tale data nella seguente misura:

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri che non applicano l'IVA al 1° gennaio 1970 riducono, a decorrere dal 1° gennaio 1970 le aliquote medie in vigore a tale data nella seguente misura:

— le aliquote medie comprese tra 0 e 50 % incluso dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari non sono ridotte;

<sup>(1)</sup> Testo completo: vedi GU n. C 129 del 10. 10. 1969, pag. 4.

<sup>(1)</sup> Questa data vale per l'Italia. Per il Belgio la data del «1° gennaio 1971» rimane invariata.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

- le aliquote medie comprese tra il 50 e 100 % dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari sono ridotte del 10 % ;
- le aliquote medie comprese tra il 101 e il 150 % dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari sono ridotte del 20 % ;
- le aliquote medie superiori al 150 % dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari sono ridotte del 30 % .

2. Qualora le aliquote medie debbano essere adattate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente direttiva dopo il 1° gennaio 1970, le riduzioni di cui al paragrafo precedente sono applicate sulle aliquote medie in vigore al 1° ottobre 1969 preventivamente ricalcolate.

3. Nell'operare le riduzioni previste al paragrafo 1, si tiene conto delle norme di arrotondamento di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio del 30 aprile 1968 relativa all'istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie previste dall'articolo 97 del trattato <sup>(1)</sup>.

4. Se un'aliquota media, dopo la riduzione prevista al paragrafo 1, scende ad un livello inferiore a quello dell'aliquota ridotta più elevata dello scaglione di riduzione precedente, detta aliquota può essere riportata al livello di quest'ultima.

*Articolo 5*

La Commissione presenta quanto prima al Consiglio, che decide nei 18 mesi successivi, tutte le proposte utili per attuare al 1° gennaio 1974 la soppressione delle imposte all'importazione e dei ristorni all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri prevista dall'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

Per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, gli Stati membri includono il commercio al minuto nel campo d'applicazione dell'IVA fin dalla sua introduzione e adottano quanto prima tutte le misure necessarie per ridurre a due il numero delle aliquote dell'imposta.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- le aliquote medie comprese tra il 51 e 100 % **incluso** dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari sono ridotte del 10 % ;
- le aliquote medie comprese tra 101 e il 150 % **incluso** dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari sono ridotte del 20 % ;
- le aliquote medie **pari o superiori** al 151 % dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari sono ridotte del 30 % .

2. immutato

3. immutato

4. immutato

*Articolo 5*

La Commissione presenta quanto prima al Consiglio, che, **previa consultazione del Parlamento europeo**, decide nei 18 mesi successivi, tutte le proposte utili per attuare al 1° gennaio 1974 la soppressione delle imposte all'importazione e dei ristorni all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri prevista dall'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

Per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, gli Stati membri includono il commercio al minuto nel campo d'applicazione dell'IVA fin dalla sua introduzione e adottano quanto prima tutte le misure necessarie per ridurre a due il numero delle aliquote dell'imposta, **a prescindere dalla tariffa a dazio nullo**.

## Articolo 6 immutato

<sup>(1)</sup> GU n. L 115 del 18. 5. 1968, pag. 14.

**Interrogazione orale n. 8/69 con discussione: Conseguenze sociali della svalutazione del franco francese per i lavoratori frontalieri — Presentazione e votazione di una proposta di risoluzione**

Il Presidente dà lettura dell'interrogazione orale n. 8/69 con discussione della commissione sociale e sanitaria del Parlamento europeo alla Commissione delle Comunità europee sulle conseguenze sociali della svalutazione del franco francese per i lavoratori frontalieri.

L'on. Califice svolge questa interrogazione.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente*

Il sig. Levi Sandri, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, risponde a nome di questa istituzione.

Intervengono gli onn. Ramaekers, a nome del gruppo socialista; Bousquet, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea, e Zaccari.

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla commissione sociale e sanitaria, con richiesta di votazione

immediata conformemente all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento, una proposta di risoluzione a conclusione della discussione sull'interrogazione orale n. 8/69 concernente le conseguenze sociali delle svalutazioni e delle rivalutazioni monetarie per i lavoratori, in particolare per i lavoratori frontalieri, stagionali e migranti nonché per i beneficiari di prestazioni sociali (doc. 124/69).

Intervengono gli onn. Califice e Vredeling sulla richiesta di votazione immediata.

Il Parlamento decide la votazione immediata di questa proposta di risoluzione.

In sede di dichiarazione di voto interviene l'on. Vredeling che chiede che al paragrafo 3 della risoluzione le parole «il Consiglio a incaricare» siano soppresse e che la parola «elaborare» sia sostituita dalle parole «presentare al Consiglio».

L'on. Califice accetta questa proposta.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 1 dell'on. Zaccari dopo il paragrafo 1.

Il Parlamento approva la modificazione proposta dall'on. Vredeling al paragrafo 3.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

**RISOLUZIONE**

**concernente le conseguenze sociali delle svalutazioni e delle rivalutazioni monetarie per i lavoratori, in particolare per i lavoratori frontalieri, stagionali e migranti nonché per i beneficiari di prestazioni sociali**

*Il Parlamento europeo,*

- consapevole delle spiacevoli ripercussioni esercitate dalle svalutazioni e dalle rivalutazioni monetarie sui settori sociale e economico,
- opponendosi ad ogni ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori prevista dai trattati e disciplinata dai regolamenti del Consiglio delle Comunità,
- preoccupato di garantire in ogni circostanza il mantenimento del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle prestazioni sociali, ivi comprese le pensioni, percepite dai lavoratori frontalieri, stagionali e migranti in generale, nonché dai loro aventi diritto,

1. apprezza che, in seguito alla conclusione di accordi bilaterali, le perdite subite da questi lavoratori e dai loro familiari abbiano potuto essere parzialmente compensate, pur esprimendo il proprio rammarico per il fatto che detti negoziati siano tenuti al di fuori del quadro comunitario e senza la partecipazione della Commissione delle Comunità europee;

2. sottolinea tuttavia che per i lavoratori di alcuni dei paesi membri nessuna misura è stata ancora adottata né sul piano bilaterale né su quello comunitario;

3. auspica che la Commissione delle Comunità europee, in attesa dell'instaurazione di una politica monetaria comune, ricerchi senza indugio delle soluzioni comunitarie, ad esempio nel quadro dei regolamenti concernenti la libera circolazione dei lavoratori, la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e il Fondo sociale europeo, in modo da attenuare gli inconvenienti derivanti ai lavoratori europei e alle loro famiglie dalle svalutazioni o dalle rivalutazioni monetarie;



4. invita la Commissione delle Comunità europee a presentare al Consiglio, nel più breve termine, proposte concrete per misure comunitarie;
5. incarica la sua commissione sociale e sanitaria di seguire attentamente l'evoluzione del problema;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.

**Interrogazione orale n. 10/69 con discussione: Problemi di politica monetaria — Presentazione e votazione di una proposta di risoluzione**

Il Presidente dà lettura dell'interrogazione orale n. 10/69 con discussione degli onn. Elsner, Bermani, Boersma, Califice, Corterier, De Winter e Lulling, alla Commissione delle Comunità europee sull'atteggiamento della Commissione delle Comunità europee in materia di problemi di politica monetaria.

L'on. Elsner svolge questa interrogazione.

Il sig. Barre, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, risponde a nome di questa istituzione.

Intervengono l'on. Lückner, a nome della commissione per l'agricoltura; il sig. Mansholt, *vicepresidente*

*della Commissione delle Comunità europee*; l'on. Burger; il sig. Mansholt e l'on. Oele.

Il Presidente comunica di aver ricevuto dall'on. Leemans, a nome del gruppo democratico cristiano, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione immediata, conformemente all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento, a conclusione della discussione sull'interrogazione orale n. 10/69 sui problemi della politica monetaria (doc. 125/69).

Interviene l'on. Dichgans sulla richiesta di votazione immediata.

Il Parlamento decide la votazione immediata di questa proposta di risoluzione.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

**RISOLUZIONE**  
sui problemi di politica monetaria

*Il Parlamento europeo,*

- vista l'interrogazione orale n. 10/69,
- richiamandosi ai risultati delle discussioni del 9 ottobre 1969,

1. invita la Commissione a presentare quanto prima al Consiglio proposte concrete che consentano di coordinare gradualmente la politica economica degli Stati membri in modo che l'unione monetaria europea possa essere realizzata al 1° gennaio 1975;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.

**Creazione di un mercato europeo dei capitali**

L'on. Dichgans illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione economica, sull'istituzione di un mercato europeo dei capitali (doc. 108/69).

Intervengono gli onn. De Winter, a nome del gruppo democratico cristiano; Corterier, a nome del gruppo socialista; Romeo, a nome del gruppo liberale e misto; Bousquet,

a nome del gruppo dell'Unione democratica europea; Scoccimarro; il sig. Barre, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee* e l'on. Dichgans.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

### RISOLUZIONE

#### sull'istituzione di un mercato europeo dei capitali

*Il Parlamento europeo,*

— richiamandosi alle sue precedenti prese di posizione sui problemi del mercato europeo dei capitali, ed in particolare alla sua risoluzione del 30 novembre 1966 <sup>(1)</sup> sulla futura attività della Comunità nel settore della politica monetaria e sull'istituzione di un'unione monetaria europea,

— vista la relazione della commissione economica e il parere della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 108/69),

1. ribadisce il suo convincimento che l'economia della Comunità potrà sfruttare appieno i vantaggi del grande mercato in via di formazione solo se esisterà un mercato dei capitali unico e liberalizzato, che soddisfi soprattutto le sue esigenze in materia di investimenti;

2. si rende conto d'altronde del fatto che attualmente esistono ancora delle difficoltà di transizione che si oppongono ad un'immediata e completa liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità;

3. auspica pertanto una progressiva eliminazione delle restrizioni che ostacolano i movimenti di capitali fra gli Stati membri;

4. propone che vengano adottate in primo luogo le seguenti misure che sembrano atte a ridurre e quindi ad eliminare completamente l'attuale compartimentazione dei mercati nazionali dei capitali:

a) graduale eliminazione di tutti gli ostacoli di ordine legislativo ed amministrativo che ancora intralciano i movimenti dei capitali fra gli Stati membri e rendono difficile ai non residenti l'accesso ai mercati nazionali dei capitali nell'ambito della Comunità,

b) immediata emanazione della terza direttiva in materia di movimenti dei capitali,

c) preparazione di un accordo multilaterale tra gli Stati membri per evitare la doppia imposizione,

d) approvazione della proposta di direttiva sulla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per quanto riguarda l'ammissione di succursali e filiali nel settore creditizio, in particolare affinché possano costituirsi banche europee di dimensioni adeguate alle esigenze dello spazio economico europeo,

e) armonizzazione delle disposizioni legislative e delle pratiche amministrative in materia di rilascio di concessioni, vigilanza e controllo degli istituti finanziari, come pure elaborazione di una «direttiva per un sistema bancario comune»,

f) armonizzazione degli usi nazionali di borsa, delle disposizioni in materia di emissione e delle norme concernenti l'attività degli intermediari finanziari e degli investitori istituzionali,

g) istituzione di un tipo di prestito in unità di conto CEE che susciti l'interesse dei sottoscrittori,

h) eliminazione delle incertezze derivanti dall'utilizzazione che viene attualmente fatta dei margini di oscillazione dei cambi;

5. invita la Commissione delle Comunità europee a presentare, in connessione con i due memorandum del 5 marzo 1969 su un'azione nel settore dei capitali e sulle misure di ristrutturazione delle imposte dirette

<sup>(1)</sup> GU n. 232 del 16. 12. 1966, pag. 3911/66.

per facilitare lo sviluppo e l'interpenetrazione dei mercati dei capitali nella Comunità economica europea, un programma d'azione che abbia per obiettivo l'istituzione graduale e programmata secondo determinate scadenze, di un mercato europeo dei capitali;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

#### **Catastrofi naturali in Tunisia**

Il Parlamento approva la risoluzione seguente (doc. 127/69):

#### **RISOLUZIONE sulle catastrofi naturali in Tunisia**

*Il Parlamento europeo,*

— di fronte alle catastrofi naturali che hanno colpito la Tunisia,  
— con commossa solidarietà verso il popolo tunisino,

1. esorta i governi riuniti in seno al Consiglio a predisporre immediatamente misure di aiuto a favore delle popolazioni colpite;
2. invita la Commissione a predisporre, da parte sua, tutte le misure possibili;
3. invita la Commissione a presentare ai governi un programma di aiuti che agevoli la ricostruzione dell'economia distrutta di questo paese.
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

#### **Ordine del giorno della prossima seduta**

Il Presidente ricorda al Parlamento che l'ordine del giorno della prossima seduta, che avrà luogo domani, venerdì 10 ottobre 1969, alle 10.00 è così stabilito:

- Relazione dell'on. Califice sugli alimenti dietetici;
- Relazione dell'on. Girardin sui tensioattivi, gli addensanti e i gelificanti;
- Relazione dell'on. Briot su alcuni prodotti originari dei SAMA e dei PTOM.

La seduta termina alle 22.00.

H. R. NORD  
*Segretario generale*

Mario SCALBA  
*Presidente*